

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, MARGHERITI, TOSSI BRUTTI e GIUSTINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena

ONOREVOLI SENATORI. - Con il nostro disegno di legge intendiamo proporre al Parlamento la trasformazione e rifondazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena nell'ottica dell'interculturalismo e di una moderna visione delle politiche per la cooperazione allo sviluppo. L'obiettivo di alto profilo culturale e politico che il disegno di legge si prefigge è strettamente legato alla esigenza di trasformare le istituzioni formative individuate e di qualificarle secondo una rigorosa ristrutturazione universitaria, ancorata alla legislazione che recentemente il nostro Parlamento ha deliberato in materia di autonomia universitaria, ordinamenti didat-

tici e diritto allo studio. Tale obiettivo è insieme motivato dalla necessità di arricchire l'offerta formativa universitaria su contenuti di valore strategico, attualmente non contemplati nella organizzazione degli studi universitari.

La scelta dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena per la prima individuazione delle Università interculturali crediamo che abbia bisogno di pochi concetti per essere sufficientemente motivata. È a tutti noto, onorevoli colleghi, infatti, il ruolo che l'Università italiana per stranieri di Perugia ha svolto in molti decenni come veicolo di promozione culturale e come tramite orientativo e formativo

per un numero altamente significativo di studenti stranieri, la maggior parte dei quali svolge attualmente un ruolo dirigente all'interno dei propri Paesi. Il quadro geografico di riferimento, prima essenzialmente rivolto a studenti provenienti dall'Europa, si è progressivamente allargato fino ad interessare negli ultimi decenni i Paesi in via di sviluppo. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ha, diversamente, una nascita relativamente più recente e si è caratterizzata sin dalla fase iniziale come istituzione capace di giovare di apporti scientifici e culturali importanti, senza tuttavia emanciparsi da uno stato di marginalità.

La nostra proposta fa riferimento e si ispira alle potenzialità formative che si sono solo parzialmente espresse nelle esperienze culturali già svolte, e nello stesso tempo realizza una più attuale e dovuta condizione di strutturazione autonoma e di attivazione di un ruolo propulsivo che come Università esse potranno costruire nel campo strategico della cooperazione allo sviluppo e, appunto, dell'interculturalismo; in questo senso la nostra proposta ha la peculiarità di intrecciare specifiche, significative professionalità con nuove competenze in aree interculturali di indubbia attualità. È l'Università italiana per stranieri di Perugia che in questo contesto concettuale risentirà delle maggiori innovazioni, non per assenza di propensioni culturali o perchè non siano stati espressi nel passato intendimenti favorevoli al rinnovamento, quanto perchè l'organizzazione degli studi che attualmente la riguarda non può essere definita di tipo universitario, essendo stata condizionata per anni, e soprattutto negli ultimi, ad autolimitare l'offerta di formazione di corsi di lingua propedeutici all'ingresso degli studenti stranieri nelle Università italiane. In questo stato di cose le pur lodevoli azioni volte ad arricchire l'organizzazione delle attività culturali che di volta in volta sono state proposte attraverso corsi speciali, seminari, eccetera, sono apparse come fatti aggiuntivi, meramente sussidiari rispetto all'asse formativo fondamentale, necessariamente ancorato ai corsi di lingua italiana.

Le recenti iniziative legislative, svolte da altri gruppi politici, di articolare ulteriormente ed estendere a tutti i tipi di docenza universitaria, di prima e seconda fascia, le opportunità formative dell'Università italiana per stranieri di Perugia, lungi dall'essere concepibili come atti finalizzati ad una autentica qualificazione degli studi presso quella istituzione, debbono essere considerate come una accentuazione di un indirizzo che, in crisi evidente in questo momento, abbisogna di un vero cambiamento, che, nella trasformazione in senso universitario delle attività formative e di ricerca della stessa, collochi Perugia (in questo senso il discorso vale anche per Siena) come punto di riferimento per le nuove politiche dello sviluppo a favore dei Paesi del Terzo Mondo, oltre a rappresentare strumenti indispensabili per la promozione della cultura italiana in Europa e nel mondo.

È evidente, onorevoli colleghi, in questo senso, il legame forte che esiste tra il nostro disegno di legge e le straordinarie trasformazioni politiche e culturali che si sono realizzate nel mondo in questi ultimi anni e i cambiamenti radicali verificatisi nei vari Paesi dell'Est europeo che propongono l'integrazione nel nostro continente su fondamenti culturali, politico-sociali profondamente diversi da quelli concepiti nella fase storica precedente. Il nuovo scenario della politica mondiale ed europea indica per questo le categorie dell'integrazione e dell'interculturalismo come propensioni funzionali ad un nuovo modo di intendere il rapporto tra le nazioni e i popoli. Il contributo del nostro Paese a questi nuovi processi può essere importante se le politiche per la cooperazione allo sviluppo e l'unità europea saranno profondamente aggiornate e se, accanto agli interventi finalizzati alla promozione del progresso economico, un'attenzione peculiare sarà riconosciuta alla formazione, alla cultura, alla ricerca, svincolate anch'esse dalle logiche post-coloniali di tipo assistenzialistico, ma orientate alla formazione di quadri tecnici, di animatori culturali e scientifici, con specifica attenzione alle aree geografiche verso le quali esiste da

parte del nostro Paese un'attenzione significativa, che sappiano orientare e promuovere lo sviluppo complessivo degli stessi Paesi interessati, nel rispetto rigoroso della cultura di provenienza.

La costituzione delle Università interculturali a Perugia e Siena corrisponde pienamente a questo vasto, fondamentale disegno politico-culturale e in questo senso il disegno di legge indica le modalità, le procedure, i contenuti attraverso i quali le istituzioni formative esistenti dovranno adeguare le proprie strutture educative e di ricerca.

Particolarmente interessante, onorevoli colleghi, è, secondo noi, la parte del disegno di legge, segnatamente agli articoli 2 e seguenti, che prospetta la gamma di opportunità formative, l'offerta formativa dei titoli di studio e i settori professionali interessati. Partendo, infatti, dal presupposto essenziale che il riconoscimento dei titoli di studio sia quanto prima disciplinato da accordi bilaterali e multilaterali, la normativa qualifica e articola i settori professionali in profili originali, richiesti dai Paesi in via di sviluppo, per i quali il sistema formativo e scientifico italiano può garantire circa gli esiti e i livelli di preparazione professionale che si potranno conseguire. Nel contempo, le altre proposte di profili professionali vengono incontro ad esigenze formative e scientifiche richieste per l'insegnamento della lingua all'estero, per il tutorato e la diplomazia, rispetto ai quali non è esistita finora una struttura universitaria di formazione, mentre, a causa di questo stato di cose, la selezione del personale educativo e culturale necessaria per svolgere determinate mansioni è stata lasciata alla discrezione e non a criteri obiettivi e scientifici. Anche la proposta del titolo di studio è originale, significativa e degna di essere fortemente sottolineata. Si supera, infatti, il limite attuale rappresentato, per Perugia e Siena, dall'obbligo e dalla scelta univoca di organizzare le attività educative solo sul versante dei brevi corsi di lingua italiana, e, pur tenendo conto della necessità che l'attività corsuale legata alla lingua italiana si mantenga magari più

articolata a seconda delle culture di provenienza, si prospettano altre opportunità di grande interesse, crediamo, rivolte sia a studenti italiani che intendano fare l'esperienza dell'insegnamento nelle scuole italiane all'estero o attività professionali e culturali all'estero in aziende o altre istituzioni, che a studenti stranieri che scelgano di specializzarsi nei settori professionali di cui sopra abbiamo accennato.

Emerge, dunque, onorevoli colleghi, dall'analisi dell'articolato proposto, un contributo altamente innovativo, capace di corrispondere alle scelte di promozione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di qualificazione dell'offerta culturale italiana, spesso dibattuto all'interno delle massime istituzioni politiche nazionali, senza, tuttavia, finora acquisire risultati tangibili.

Gli articoli successivi, che completano il nostro disegno di legge, trattano con chiarezza di intendimenti le procedure attraverso le quali, in prima applicazione della legge, si istituiranno a Perugia e Siena le Università interculturali e i criteri per la modifica degli statuti delle stesse Università, alla definizione dei quali, oltre alle componenti accademiche, potranno contribuire, a determinate condizioni, anche le regioni interessate territorialmente.

In questo contesto, la delineazione universitaria delle istituzioni culturali di Perugia e di Siena prevede le modalità di organizzazione ed attivazione della ricerca e della didattica e il fabbisogno quantitativo di professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori di ruolo e dei lettori, per la quale figura professionale la normativa indica una possibile utilizzazione, e del personale amministrativo necessario per realizzare pienamente gli obiettivi scientifici e formativi che le Università interculturali si prefiggeranno.

Le risorse finanziarie che saranno a fondamento della programmazione istituitiva deriveranno dalle previsioni economiche della legge n. 168 del 1989, mentre la fase di passaggio dalla situazione attuale alla costituzione delle Università interculturali è prospettata in norme transitorie che, pur salvaguardando, nei limiti delle possibili

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità e delle leggi esistenti in materia, diritti acquisiti, non potranno contraddire le finalità culturali, al servizio delle quali il presente disegno di legge è stato presentato.

In conclusione, onorevoli colleghi, l'approvazione della nostra proposta non solo contribuirà a dare nuova identità e ruolo

all'Università italiana per stranieri di Perugia e alla Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, ma permetterà al nostro Paese di essere riconosciuto come protagonista delle nuove politiche per la cooperazione allo sviluppo e come reale promotore della nostra cultura nei diversi campi professionali e culturali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Per corrispondere alle finalità sancite dagli atti fondamentali del Parlamento europeo, di cui alla risoluzione del 13 marzo 1984, e alle finalità della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Repubblica italiana istituisce le Università interculturali.

2. Le Università interculturali sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi mediante statuti e regolamenti in armonia con la Carta delle Università europee del 18 settembre 1988 e ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

## Art. 2.

*(Funzioni delle Università interculturali)*

1. Le Università interculturali svolgono funzioni di formazione, di ricerca e di servizio. Gli statuti e i regolamenti delle Università interculturali rispettano, nelle materie di loro competenza, i principi di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e di spesa, stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché i principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale delle Università.

2. Lo Stato garantisce alle Università interculturali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, 168. Per la

realizzazione dei propri compiti le Università interculturali sono autorizzate ad accedere ai finanziamenti e ai contributi di istituzioni, organizzazioni ed enti comunitari internazionali e stranieri.

3. Le Università interculturali assicurano, anche in collaborazione con enti e istituzioni, corsi di orientamento, forme di tutorato, servizi e strutture di assistenza, residenze e borse di studio per gli studenti. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia di diritto allo studio previste dalle vigenti disposizioni.

4. Gli statuti e i regolamenti delle Università interculturali prevedono la pubblicità delle fonti di finanziamento e disciplinano, nel rispetto delle forme di pubblicità, i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni con altri enti.

5. Il personale delle Università interculturali è inquadrato nei ruoli delle dotazioni organiche universitarie dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo. Non meno del 70 per cento dei titolari dei corsi di insegnamento attivati presso le Università interculturali appartengono al ruolo dei professori universitari.

6. Le Università interculturali si avvalgono, secondo le disposizioni vigenti, di studiosi e professionisti italiani e stranieri di chiara fama per comprovata esperienza presso istituzioni, enti e organizzazioni di interesse internazionale, comunitario e nazionale.

7. Le Università interculturali si avvalgono altresì, secondo le disposizioni vigenti, del personale di ruolo delle Amministrazioni pubbliche.

### Art. 3.

#### *(Titoli di studio delle Università interculturali)*

1. L'attività didattica e scientifica delle Università interculturali concerne le aree scientifico-disciplinari di linguistica teorica e applicata relative alla lingua italiana e alle lingue viventi; di cultura e storia delle etnie e delle civiltà; delle relazioni socio-economiche e socio-culturali interetniche

con riferimento alle seguenti aree professionali:

- a) dell'insegnamento, compresi lettora-  
to e tutorato;
- b) della diplomatica e delle pubbliche  
relazioni;
- c) dell'informazione a stampa e audio-  
visuale;
- d) della managerialità commerciale,  
finanziaria, ecologica industriale, artistica,  
culturale, turistica e sportiva.

2. Le Università interculturali rilasciano i seguenti titoli di studio:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

3. Le Università interculturali rilasciano altresì attestati di conoscenza non professionale della lingua e della cultura italiana al termine di corsi di durata non superiore ad un anno.

4. Il diploma universitario si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni ed ha il fine di fornire agli studenti stranieri adeguate conoscenze di contenuti e metodi culturali e scientifici nei settori di italianistica, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche attività professionali.

5. Il diploma di laurea interculturale, eventualmente distinto in indirizzi con riguardo o ai settori o alle aree di cui al comma 1, si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze teoriche, metodologiche e professionali.

6. Il diploma di specializzazione si consegue, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, finalizzato alla formazione specialistica secondo i settori di cui al comma 1, nelle aree professionali indicate. Per accedere alle scuole è richiesto il possesso del

diploma di laurea o altro titolo equipollente, conseguito in Italia e all'estero.

7. Il dottorato di ricerca è regolato dalla legislazione specifica vigente.

8. Entro sei mesi dalla emanazione della presente legge, l'ordinamento didattico e le tabelle delle aree curriculari dei corsi di studio, di cui ai commi 4, 5 e 6, sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», e conforme parere del Consiglio universitario nazionale, che sente per le rispettive materie studiosi e professionisti dei settori e delle aree di cui al comma 1, nonché rappresentanti designati dall'Università italiana per stranieri di Perugia e dalla Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

9. Il riconoscimento comunitario e internazionale dei titoli di studio e degli attestati rilasciati dalle Università interculturali è disciplinato da accordi bilaterali, multilaterali e comunitari.

10. L'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Università interculturali italiane è limitata ai titoli di studio rilasciati da università affini dei Paesi comunitari ed extracomunitari.

#### Art. 4.

##### *(Procedure istitutive)*

1. In prima applicazione della presente legge la Repubblica italiana istituisce non più di due Università interculturali.

2. L'Università italiana per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono autorizzate a modificare i loro rispettivi statuti e regolamenti al fine di costituirsi in Università interculturali nel rispetto delle finalità e dei principi della presente legge.

3. Lo statuto delle Università interculturali viene deliberato da un collegio accademico, la cui composizione è determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge



9 maggio 1989, n.168, con decreto del Ministro, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) il rettore è membro di diritto e presiede il collegio;

b) i professori e i ricercatori universitari, in ruolo o in servizio per comando od incarico da almeno tre anni presso le istituzioni di Perugia e di Siena, esprimono, mediante elezione, distinta per ruolo e per settore scientifico-disciplinare di afferenza, rispettivamente il 40 per cento e il 25 per cento dei membri;

c) il personale dirigente, tecnico e amministrativo, parimenti in ruolo o in servizio per comando od incarico, esprime, mediante elezione, il 5 per cento dei membri;

d) il restante 30 per cento dei membri è formato da studiosi accademicamente riconosciuti quali esperti di fama nazionale per i settori e le aree di cui all'articolo 3, comma 1. Gli studiosi sono cooptati nei collegi con decreto del rettore, su parere conforme di ciascuno degli attuali organi centrali delle istituzioni di Perugia e di Siena;

e) alle sedute dei collegi partecipa una rappresentanza degli studenti che abbiano frequentato almeno un corso semestrale, eletti da tutti gli studenti iscritti;

f) le regioni e gli enti locali che concorrono, anche tramite immobili, alle spese di funzionamento delle istituzioni di Perugia e di Siena possono designare proprie rappresentanze con diritto di voto in numero pari al 25 per cento del totale dei membri del collegio;

g) il totale dei membri di cui alle lettere b) e c) non è inferiore a quindici.

4. Il collegio accademico approva lo statuto di Università interculturale entro sei mesi dal suo insediamento. Lo statuto è emanato con decreto del rettore delle istituzioni interessate di Perugia e di Siena e nel rispetto degli adempimenti procedurali di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. La trasformazione in Università interculturale dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, che possono peraltro modificare la loro denominazione, si attua con decreto del Ministro previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale. I decreti che istituiscono le Università interculturali sono emanati entro tre mesi dalla pubblicazione dei rispettivi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. In prima applicazione e ai fini di quanto previsto dai commi precedenti le Università interculturali possono stipulare convenzioni e accordi anche per la costituzione di centri interuniversitari con le istituzioni universitarie ubicate nelle rispettive città.

#### Art. 5.

##### *(Statuti delle Università interculturali)*

1. Le Università interculturali adottano uno statuto che:

a) definisce gli organi e le strutture didattiche e scientifiche;

b) disciplina compiti e competenza regolamentare, procedure costitutive, durata e composizione degli organi e delle strutture;

c) determina i corsi di studio da attivare;

d) indica le strutture che hanno autonomia finanziaria e di spesa, disciplinata dal regolamento di ateneo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) stabilisce gli indirizzi e i criteri generali che regolano in armonia con i propri compiti e la pubblicità di cui all'articolo 2, comma 4, i rapporti e le forme di collaborazione e cooperazione, anche mediante convenzioni e contratti, e di partecipazione a consorzi con enti pubblici e privati comunitari, extracomunitari, internazionali e nazionali.

2. Lo statuto definisce criteri, procedure e poteri di controllo e di verifica della congruenza tra organizzazione, ripartizione

delle risorse e risultati conseguiti dalle strutture didattiche e scientifiche, che presentano apposite relazioni annuali agli organi preposti.

3. Lo statuto contiene la Carta dei diritti degli studenti e i relativi istituti e norme di attuazione e di garanzia.

4. Lo statuto prevede infine gli organi e le procedure di modificazione delle norme statutarie. Le materie, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 restano comunque di competenza del collegio accademico, di cui all'articolo 4, comma 3, che originariamente ha deliberato lo statuto di Università interculturale.

5. Le Università interculturali regolamentano lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca, nonché i rapporti degli studenti con le strutture didattiche e scientifiche.

6. I regolamenti, proposti e deliberati dagli organi e dalle strutture indicati dallo statuto, vengono emanati con decreto del rettore e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

#### Art. 6.

##### (Autonomia organizzativa)

1. La struttura costitutiva delle Università interculturali è il dipartimento che si costituisce come unità di ricerca e insegnamento che aggrega ed organizza i settori scientifico-disciplinari; promuove e coordina le attività di ricerca; concorre alla programmazione delle attività didattiche dei corsi di studi; organizza ed esplica attività formative. L'elettorato passivo per la carica di direttore compete a tutti i professori universitari di ruolo. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e di spesa.

2. Organi centrali delle Università interculturali sono il rettore, il collegio accademico e il consiglio di amministrazione. La rappresentanza degli studenti esercita i poteri di cui al comma 5.

3. Il rettore ha la rappresentanza legale; è eletto su base plenaria dai professori e dai ricercatori universitari di ruolo e, secondo quote definite dallo statuto, dal personale dirigente, tecnico e amministrativo. All'ele-

zione del rettore partecipa una rappresentanza degli studenti composta da tutti gli eletti nei consigli degli organi e delle strutture.

4. Il collegio accademico, presieduto dal rettore, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle materie dell'autonomia universitaria. Esso comunque entro le previsioni di bilancio fissate dal consiglio di amministrazione determina:

a) l'attività e lo sviluppo dell'ateneo, nonchè i criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento, agli investimenti, all'edilizia e alle borse di studio;

b) la ripartizione tra le strutture didattiche dei posti di professore, di ricercatore e di altro personale impegnato nelle attività formative;

c) il fabbisogno di contratti di diritto privato anche oltre i limiti previsti dagli articoli 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del collegio accademico salvaguardando i principi di rappresentatività e di proporzionalità delle componenti, distinte per aree scientifico-disciplinari e per ruolo. Alle sedute del collegio accademico partecipa con diritto di voto una rappresentanza degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile. Per le materie concorrenti il consiglio delibera su proposta del collegio accademico.

7. Con riferimento alle materie di competenza e alle funzioni, lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive del consiglio di amministrazione, del quale è membro di diritto il direttore amministrativo. Le regioni e gli enti locali, che incrementano in misura non inferiore al 5 per cento il patrimonio immobiliare o il bilancio annuale delle Università interculturali, possono esprimere proprie rappresentanze con diritto di voto in numero non superiore al 25 per cento del totale dei membri. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è non inferiore a 7 e non

superiore a 13, compresa la rappresentanza di regioni ed enti locali.

8. I professori e i ricercatori di ruolo che ricoprono cariche elettive optano per il regime di tempo pieno. La rielezione non è consentita per più di una volta consecutiva.

#### Art. 7.

##### (Personale)

1. In prima applicazione della presente legge e con riguardo ai settori e alle aree di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai corsi di studio determinati dagli statuti delle Università interculturali:

a) le dotazioni organiche dei professori di prima e seconda fascia, di cui agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aumentate, rispettivamente, di 50 posti;

b) le dotazioni organiche dei ricercatori, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aumentate di 150 posti; tra i compiti didattici dei ricercatori è compresa l'attività del lettorato;

c) le dotazioni organiche del personale tecnico e amministrativo sono aumentate di 150 posti, di cui non meno di 15 appartenenti alla prima e alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui all'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, da destinare a laboratori e servizi scientifici di rilevante interesse didattico per gli studenti.

2. I posti di cui al comma 1 sono assegnati alle Università interculturali di Perugia e di Siena in aggiunta a quelli dei ruoli universitari già esistenti presso le due sedi con decreto del Ministro, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. La copertura dei posti avviene tramite concorso di reclutamento o di trasferimento secondo le norme vigenti.

3. Limitatamente alla prima copertura dei posti di cui al comma 1, i bandi di concorso debbono contenere i termini di preferenza o la riserva dei posti per i

candidati in servizio a qualsiasi titolo da almeno tre anni presso l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. Le condizioni di maggior favore previste dai bandi sono determinate dal Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. Oltre al personale dei posti, di cui al comma 2, e di quello previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, le Università interculturali di Perugia e di Siena, su proposta dei collegi accademici e delibera dei consigli di amministrazione, tenuto conto delle effettive esigenze formative, in specie di quelle relative ai corsi di cui all'articolo 3, comma 3, utilizzano su fondi propri, a domanda degli interessati e con trattamento economico-giuridico non superiore a quello dei professori della scuola secondaria superiore, il personale in servizio presso le due sedi anche per attività diverse da quelle attualmente svolte. Le Università interculturali possono adottare contratti di diritto privato ovvero, entro le compatibilità di bilancio, contratti a tempo indeterminato.

#### Art. 8.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. A seguito della pubblicazione dei rispettivi statuti, le Università interculturali di Perugia e di Siena sono incluse nell'elenco degli atenei destinatari degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, il totale delle somme iscritte nei capitoli di spesa di cui al comma 1 è aumentato, rispettivamente, di 50, 100 e 150 miliardi di lire.

#### Art. 9.

##### *(Norme finali)*

1. Per tutte le materie non trattate dalla presente legge, gli statuti ed i regolamenti

delle Università interculturali osservano la legislazione universitaria vigente, nonché le leggi generali dello Stato.

2. Le leggi istitutive e successive modificazioni e gli atti amministrativi dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena sono abrogati a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli statuti delle Università interculturali di Perugia e di Siena.

3. Sono altresì abrogate tutte le leggi in contrasto con la presente legge.